



**COMUNE DI OSNAGO**

**PROVINCIA DI LECCO**

***Settore 1 - Servizio Commercio***

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

# **REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27.10.2007*



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nel mercato comunale ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).
2. Il mercato comunale ad Osnago si svolge ogni settimana nella giornata di venerdì in Piazza della Pace.
3. E' vietato effettuare il mercato nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e nelle altre giornate festive.
4. Il giorno di mercato può essere temporaneamente variato per motivi di sicurezza o per lavori in corso nell'area interessata con ordinanza del Sindaco.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per un giorno della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
  - e) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - f) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
  - g) per tipologia merceologica: all'interno dei 2 settori merceologici (alimentare e non alimentare) un'indicazione più precisa del tipo di merce prevalente messa in vendita in ogni singolo posteggio
  - h) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

i) per commercio itinerante: l'attività di commercio esercitata su un'area del territorio comunale con sosta limitata nel tempo e durante la quale l'esercente allestisce il mezzo e effettua le operazioni di vendita.

## **Art. 3 Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su area pubblica che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, con riguardo al commercio su area pubblica, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dell'area mercatale, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati;

e) favorire le zone in via di espansione;

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

g) localizzare l'area mercatale in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

## **Art. 4**

### **Criteri da seguire per l'individuazione dell'area mercatale.**

1. Nell'individuazione dell'area da destinare a sede di mercato, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

2. Il mercato settimanale ad Osnago si tiene nell'area pubblica individuata nell'apposita deliberazione dal Consiglio Comunale che lo istituisce o ne dispone lo spostamento. Nella stessa deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce anche la suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari, mantenendo comunque un'unica



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

sede per il mercato nel suo complesso. La suddetta deliberazione stabilisce inoltre per ogni posteggio la tipologia merceologica, mantenendo salvi i diritti degli assegnatari dei posteggi nei casi di spostamento del mercato.

## **Art.5**

### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione dell'attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spetta all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Settore 1 - Ufficio Commercio. Il personale della Polizia Locale assicura invece l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza.

## **Art. 6**

### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/98.

3. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.

4. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

5. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/1998. Sull'autorizzazione viene indicata anche la tipologia merceologica dei prodotti messi in vendita.

6. Durante lo svolgimento di un mercato è comunque interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

## **Art. 7**

### **Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore 1, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore 1.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, che prevede la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Responsabile del Settore 1, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.  
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/1998;

d) di non possedere alcuna autorizzazione con la relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere l'autorizzazione con la relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore merceologico

g) la tipologia merceologica dei prodotti messi in vendita, che dovrà essere compatibile, a pena di esclusione, con quella del posteggio libero e indicata nel bando di cui al successivo art. 8.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, calcolate a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente all'assegnazione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore 1 pubblica all'albo pretorio comunale la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

## **Art. 8**

### **Publicizzazione dei posteggi liberi**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore 1 del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie (compresi la superficie, il settore e la tipologia merceologica) che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio con la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il subingresso deve comunque avvenire garantendo il mantenimento per il posteggio dello stesso settore e della stessa tipologia merceologica prevista nella deliberazione consiliare di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata su posteggio con la corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Settore 1 – Ufficio Commercio.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e non comunichi il



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Settore 1.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo la reintestazione del titolo. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Settore 1.

8. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante. Qualora non indichi nessuna presenza il subentrante non potrà vantare pretese sulle presenze del precedente titolare.

## **Art. 10**

### **Reintestazione dell'autorizzazione con la concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica su posteggio, l'autorizzazione d'esercizio con la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

## **Art. 11**

### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore 1 può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/1981.

## **Art. 12**

### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.114/1998;

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore 1, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 13**

### **Orario**

1. Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 12.30 durante tutto l'anno. I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13.30. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti potranno essere deliberati dalla Giunta Comunale e non costituiranno modifica del presente regolamento.
2. I titolari delle concessioni devono occupare il proprio posteggio fra le ore 6.30 e le ore 8.30.
3. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le 8,30 verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 26 del presente regolamento.
4. Nel periodo di tempo intercorrente fra le ore 6,30 e le ore 8,00 l'operatore dovrà procedere alla sistemazione delle attrezzature di vendita all'interno dello spazio concesso, mantenendosi con la propria merce all'interno del proprio posteggio.
5. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse il Comune non garantisce la disponibilità dell'area, senza per questo dare diritto al recupero della giornata in altra data.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

## **Art. 14**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Qualora il mercato si svolga in area aperta al traffico veicolare, per il giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per lo stesso, un'ordinanza del Responsabile del Settore della Polizia Locale interdirà il traffico nell'area, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

## **Art. 15**

### **Tassa per l'occupazione del suolo pubblico**

1. Le tassa per l'occupazione del suolo pubblico di ogni singolo posteggio è determinata tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

## **Art. 16**

### **Pulizia del suolo pubblico e tariffa per la gestione dei rifiuti**

1. I concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano puliti e sgomberi da rifiuti e, comunque, che rimangano nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ivi incluso lo stato della pavimentazione. La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità relative alla raccolta differenziata indicate al successivo comma.
2. Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati puliti e nel massimo ordine: i rifiuti di qualsiasi natura devono essere suddivisi all'interno del posteggio assegnato a ciascun operatore in distinti gruppi a seconda delle seguenti tipologie: carta, plastica, legno e parte residuale. La parte residuale dovrà essere inserita in sacchi trasparenti che il Comune fornirà annualmente agli operatori in numero di 50. Si dovrà prestare particolare cura per i rifiuti di grosse dimensioni (quali ad esempio scatoloni di cartone, cassette di legno o di plastica) che dovranno essere lasciati vuoti e impilati.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno essere sanzionate da parte della Polizia Locale a norma dell'art. 29 del presente regolamento.

## **Art. 17**

### **Calcolo delle presenze nei mercati**

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro le ore 8.30 è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

la durata delle operazioni di vendita. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il personale della Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore di Polizia Locale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

3. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

## **Art. 18**

### **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati**

1. La soppressione di mercati, il trasferimento della sede del mercato e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, nella riassegnazione dei posteggi si dovrà tenere conto del settore merceologico, della tipologia merceologica e delle dimensioni dei posteggi già stabiliti per la precedente sede del mercato.

5. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, fatto salvo quanto disposto nel precedente comma, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

## **Art.19**

### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore 1 – Ufficio Commercio alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

## **Art. 20**

### **Aumento numero dei posteggi**

1. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale. A seguito della concessione del nulla osta regionale e dopo la deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione della nuova disposizione dei posteggi, per l'assegnazione si procederà con le modalità indicate nei precedenti articoli 7 e 8.

## **Art. 21**

### **Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni. Almeno sette mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può comunque essere titolare di più di una concessione di posteggio.

## **Art. 22**

### **Planimetria dei mercati**

1. Presso gli uffici comunali è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria del mercato in scala 1:200, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, la tipologia merceologica di ogni posteggio, i servizi e i parcheggi.

## **Art. 23**

### **Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio della tipologia di prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. Per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari si rimanda a quanto disposto nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita. Qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

## **Art. 24**

### **Pagamento delle tasse e tariffe dovute in caso di revoca dell'autorizzazione**

1. Nei casi di revoca dell'autorizzazione e della contestuale concessione del posteggio, il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della tariffa rifiuti è dovuto fino al giorno in cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 25**

### **Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel mercato comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore 1, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 26**

### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio nel corso dell'ultimo anno, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare, con priorità nell'ordine per gli operatori della stessa tipologia merceologica, per gli operatori dello stesso settore merceologico, per gli operatori dell'altro settore merceologico. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale di Polizia Locale tra le ore 8,30 e le ore 8,45, sulla base di criteri di cui al comma 1.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

3. Nel registro delle presenze vengono annotati, per ogni giornata di mercato, anche gli ambulanti che hanno avuto assegnato temporaneamente dal personale della Polizia Locale il posteggio disponibile.

## **Art. 27**

### **Modifica del posteggio assegnato**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al Settore 1 – Ufficio Commercio apposita istanza di assegnazione di un altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le apposite procedure di assegnazione, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza ed eventuale richiesta di modifica della tipologia merceologica del posteggio rispetto a quella prevista dalla deliberazione di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento. Non sarà invece possibile richiedere la modifica del settore merceologico.
2. Il Responsabile del Settore 1, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante oltre che delle dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare. Qualora si debba procedere ad una modifica della tipologia merceologica del posteggio la stessa potrà essere disposta dal Settore 1 - Ufficio Commercio scambiando la tipologia tra i 2 posteggi coinvolti nell'istanza e senza modificare nel complesso le tipologie merceologiche presenti nel mercato.
3. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al Settore 1 – Ufficio Commercio apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il Responsabile del Settore 1, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio. Qualora si renda necessaria una modifica della tipologia merceologica del posteggio la stessa potrà essere disposta dal Settore 1 - Ufficio Commercio scambiando la tipologia tra i 2 posteggi coinvolti nell'istanza e senza modificare nel complesso le tipologie merceologiche presenti nel mercato.
5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate dagli operatori, saranno accolte qualora la distanza con i posteggi attigui non risulti inferiore a 0,5 m.
6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

## **Art. 28**

### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: *comune@osnago.net*

carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettate i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Salute, che



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

riguardano:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.114/1998 deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Salute.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 punto 1 lett.a) della ordinanza del Ministro della Salute e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

*Settore 1 - Servizio Commercio*

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Salute.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del D. Lgs. n. 114/1998 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale D. Lgs. n. 114/1998.

## **Art. 29**

### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, ai sensi degli articoli da 106 a 110 del TULCP 383/1934, non abrogati dal D. Lgs. n. 267/2000, con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche.

2. Si rimanda altresì al regolamento comunale di polizia urbana, al regolamento di igiene e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

## **Art.30**

### **Disposizioni finali**



**COMUNE DI OSNAGO**  
**PROVINCIA DI LECCO**  
***Settore 1 - Servizio Commercio***

*segreteria@osnago.net*

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

[www.osnago.net](http://www.osnago.net)

E-mail: ***comune@osnago.net***

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente.
2. Sono da considerarsi abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.